

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3953 del 06/08/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione di terreni demaniali del rio Lubianella in comune di Tornolo (PR) - Richiedente Acque Minerali d'Italia S.p.a. - GenioWeb PR21T0043 - Sinadoc 15568/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4084 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATI gli atti

- Decreto 3297 del 21/11/1988, con cui il Servizio Provinciale Difesa del Suolo - Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna concede alla Ditta Acqua Minerale Senato S.p.a. C.F. 00153340344 di intubare parzialmente il rio Lubianella in loc Tarsogno in comune di Tornolo

(PR);

- Decreto 3644 del 18/02/1991, con cui il Servizio Provinciale Difesa del Suolo - Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna concede alla Ditta Acqua Minerale Senato S.p.a. C.F. 00153340344 di prolungare l'intubamento del rio Lubianella in loc Tarsogno in comune di Tornolo (PR) di cui al provvedimento al punto precedente;
- Decreto 4915 del 08/03/2000 con cui il Servizio Provinciale Difesa del Suolo - Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna concede alla Ditta Norda S.r.l. P. Iva 09488530156 cambio titolarità del provvedimento di cui sopra e tombamento aggiuntivo ai riferimenti succitati;
- Atto Unilaterale 73 del 31/10/2000 con cui l'Ufficio del Territorio di Parma del Ministero delle Finanze concede alla Ditta Norda S.r.l. P. Iva 09488530156 ulteriore tombamento pari all'estensione attualmente presente;

PRESO ATTO

- della domanda giacente pervenuta il 29/12/2004 registrata al protocollo con identificativo n. 106451 del 29/12/2004 da parte del Servizio Tecnico dei bacini di Taro e Parma della Regione Emilia-Romagna con cui la Ditta Norda S.r.l. p. Iva 09488530156 chiede la regolarizzazione dell'area ai sensi della LR 7/2004;
- della successiva domanda giacente di variante per cambio titolarità per variazione sociale, a seguito di fusione, con effetto dal 1/09/2006, della Norda S.r.l. P. Iva 09488530156 in Norda S.p.a. P. Iva 04848000156, pervenuta il 01/09/2006 e registrata al protocollo della Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini di Trebbia e Taro con identificativo n. 75142 del 01/09/2006
- della recente domanda pervenuta il 25/05/2021 registrata al PG/2021/82243 del 25/05/2021 con cui il sig Massimo Pessina, c.f. PSSMSM66E06F205H residente in viale Legioni Romane 7 nel Comune di Milano (MI), persona titolata alla firma degli atti per l'Azienda Acque Minerali d'Italia S.p.a., P.Iva 04848000156 con sede legale nel Comune di Milano (MI), ha rimodulato la richiesta di concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua rio Lubianella,

Foglio 71 fronte/parte dei mappali 755, 294, 726 di mq 910 in Comune di Tornolo (PR), con uso cortilizio a seguito di tombamento;

TENUTO CONTO della variazione di denominazione della Ditta Norda S.p.a. P. Iva 04848000156 in Acque Minerali d'Italia S.p.a., con identica P. Iva, a seguito di fusione in data 04/01/2018;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 170 del 09/06/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO CHE

- l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,
- l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha dato assenso all'occupazione espresso con Nullaosta idraulico nota PG/2021/108104 del 09/07/2021), in cui sono contenute le prescrizioni da ritenersi parte integrante della presente determinazione;
- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 23/12/2004;
- il canone per l'anno 2021 la somma pari a € 268,73 in data 29/07/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 268,73 in data 29/07/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda **Acque Minerali d'Italia S.p.a.**, P.Iva 04848000156 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **rio Lubianella**, di mq 910 sita in località Tarsogno, in Comune di Tornolo (PR), catastalmente identificata al Foglio 71 fronte/parte dei mappali 755, 294, 726, per tombamento ad **uso cortilivo**, codice pratica **PR21T0043**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 30/07/2021 (PG/2021/121983 del 04/08/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€ 268,73**, e dando atto che l'annualità corrente è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€ 268,73**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o

reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Acque Minerali d'Italia S.p.a.**, P.Iva 04848000156 (cod. pratica **PR21T0043**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **rio Lubianella**, individuata al Foglio 71 fronte/parte dei mappali 755, 294, 726 del Comune di Tornolo (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 910 è destinata ad **uso cortilizio a seguito di tombamento**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a € **268,73** tramite piattaforma dei pagamenti PayER - PagoPA della Regione Emilia Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **268,73**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **31/12/2032**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/108104 del 09/07/2021 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43123 PARMA PR

aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2021.650.20.6/104) Richiesta di variante per unificazione con subentro e voltura concessioni di terreni di pertinenza del rio Lubianella in comune di Tornolo (PR). Richiedente: Acque Minerali d'Italia S.p.A..

Vs. Rif. Sinadoc 15568/2021 Prot. PG/2021/82243 del 25/05/2021 Sisteb PR21T0043.

Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i..

(Ns. Rif. 26/05/2021.0028881.E)

Il Responsabile di Ambito

in riferimento alla nota in oggetto, relativa alla richiesta di rinnovo con variante per unificazione con subentro e voltura delle concessioni di terreni di pertinenza del Rio Lubianella, con tombamento ad uso area cortiliva dello stabilimento di proprietà della Ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A. sito in località Tarsogno del Comune di Tornolo (PR);

VISTA la documentazione allegata e quella giacente presso l'ufficio;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dello scrivente Servizio in data 08/07/2021;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rinnovo con variante per unificazione con subentro e voltura delle concessioni di terreni di pertinenza del Rio Lubianella, per tombamento ad uso area cortiliva dello stabilimento di proprietà della Ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A. sito in località Tarsogno del Comune di Tornolo (PR).

Il parere favorevole è subordinato alla conferma di tutte le indicazioni e prescrizioni idrauliche a suo tempo rilasciate nell'ambito delle concessioni esistenti e pregresse, ed in particolare di quelle elencate nei Decreti Rep. 3297 del 21/11/1988 e Rep. 4915 del 08/03/2000 emanati dal Servizio Difesa del Suolo di Parma, che di seguito si richiamano:

- 1) dovrà garantirsi il mantenimento in efficienza della briglia selettiva presente a monte del tombinamento, tramite controlli e verifiche periodiche ed in ogni caso dopo ogni evento meteorologico intensivo;
- 2) la ditta richiedente dovrà incaricare personale qualificato affinché mensilmente provveda a:
 - ispezionare e controllare l'imbocco del tombinamento, rimuovendo eventuali materiali flottanti e/o trasportati dalla corrente torrentizia che possano impedire o limitare il regolare deflusso delle acque;

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

- svuotare la vasca di decantazione da sassi e materiale vario trasportato e togliere i rami rimasti impigliati nella griglia fissa;
- eseguire un giro completo del tombinamento per controllare non sia penetrato materiale estraneo e in caso affermativo verificarne la provenienza ed eliminarne l'inconveniente; utilizzare a tale scopo la soletta del tombamento costituita da grigliato mobile;
- verificare eventuali presenze di fessure sia sulle pareti verticali che nella soletta portante;
- comunicare al direttore dello stabilimento eventuali anomalie riscontrate;
- l'ispezione dell'imbocco, lo svuotamento della cassa di decantazione e il controllo interno del tombinamento dovranno in particolare essere eseguiti dopo ogni temporale o evento idraulico significativo;
- la griglia mobile a monte, che impedisce normalmente l'accesso agli estranei e blocca i materiali inerti trascinati a valle dalla corrente, dovrà essere sollevata ogni qualvolta si presentasse il caso di temporale o alluvione.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area potenzialmente a rischio esondazione, il responsabile dello stabilimento dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GD/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.